



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 29/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 20 ottobre 2015, n. 377

Regolamento regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014.

“Piano particolareggiato per la sistemazione di dettaglio di un comparto tipizzato come F1 “attrezzature urbane” nel vigente PRG del Comune di Brindisi”. Autorità procedente: Comune di Brindisi.

L'anno 2015, addì 20 del mese di Ottobre, presso la sede dell'Area “Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n.13 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l’organizzazione dell’Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.”;

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell’Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.”, Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio “Ecologia”;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area “Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l’assetto organizzativo degli uffici afferenti all’Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all’istituzione dell’ Ufficio “VAS”;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area “Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione” n.25 del 21/11/2014, con cui è stato affidato l’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio “VAS” all’Ing. Antonello Antonicelli;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO che:

il Comune di Brindisi, in data 12.08.2015, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa

(ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione Ecologia-VAS-procedimenti VAS), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato “Piano particolareggiato per la sistemazione di dettaglio di un comparto tipizzato come F1 “attrezzature urbane” nel vigente PRG del Comune di Brindisi”:

- copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del territorio n. 60 del 28.07.2015);

- attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013 (Parere Commissione locale integrata a firma del Responsabile della struttura tecnica delegata VAS, arch. Teodoro Indini);

- contributi, pareri e osservazioni già espresse...: Parere Commissione locale integrata;

- elaborati del piano urbanistico comunale:

- elaborati progettuali;

- Relazione tecnica LIDL Italia;

- Relazione geologica LIDL Italia;

- Proposta convenzione LIDL Italia;

- Documentazione fotografica;

- Area d'intervento shape file-UTM 33: ubicazione

Nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Brindisi provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell'art. 7, comma 2;

In data 12.08.2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

-

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n 11318 del 12.08.2015 con cui si comunicava al Comune di Brindisi la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione.

Con nota prot. n. 11875 del 04/09/2015 la Regione Puglia-Servizio Ecologia comunicava, tra gli altri, al Comune di Brindisi l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota prot. 11875/2015 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014.

In data 02/10/2015, con nota prot. A00_089/1330, trasmessa mezzo PEC al Comune di Brindisi - Ufficio Tecnico, questo Ufficio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, atteso che: "Con la D.D. n 60/2015 del Servizio Urbanistica e Assetto del territorio viene formalizzata la "proposta di progetto per la realizzazione di un piano particolareggiato per la sistemazione di dettaglio di un comparto tipizzato come F1 "Attrezzature urbane" nel vigente PRG del Comune di Brindisi...", ma nella stessa D.D. si considera che tale progettazione rientri nei casi di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del R.R.18/2013 art. 7.2 a) VII che recita "...modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano.....". Tale discrepanza è contenuta anche nell'attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS di cui al R.R. 18/2013. A tal proposito si evidenzia che dalla documentazione allegata e dagli approfondimenti svolti, l'area in oggetto non è inserita in alcun piano attuativo vigente, pertanto non è possibile applicare la condizione di esclusione selezionata dalla autorità precedente in quanto, nel caso di specie, non trattasi di modifica ma di nuova pianificazione attrattiva."

In risposta alla predetta nota prot. 13305/2015 di comunicazione dei motivi ostativi, il Comune di Brindisi, in qualità di autorità precedente, trasmetteva a mezzo PEC la nota prot. n.76128 del 06/10/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 13853 del 13.10.2015 dichiarava di "prendere atto dei motivi ostativi all'iscrizione telematica di registrazione delle condizioni di esclusione delle procedure VAS di cui al comma 7.4 del rr.18/2013 afferenti l'articolo 7, comma2, lettera a) punto VII del predetto regolamento";

Con la medesima Nota prot. 76128/2015 l'autorità precedente chiedeva a questo ufficio "di valutare lo stesso piano come ascrivibile a quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera c) del regolamento ...";

ATTESO che, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Brindisi;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO:

- delle osservazioni/controdeduzioni prodotte dall'autorità procedente con la prefata nota prot. 76128 del 06/10/2015 in risposta alla comunicazione delle ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui alla lettera a) punto VII dell'art. 7, comma 2 di cui alla richiamata Nota prot. 1330/2015;

PRECISATO che:

- la verifica di cui al presente provvedimento, conseguente all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014 relativa ai piani urbanistici comunali registrati nel periodo 07/08/2015- 03/09/2015, ha ad oggetto la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7.2.a) VII del Regolamento regionale 18/2013, secondo quanto attestato e selezionato dall'autorità procedente nell'ambito della procedura di registrazione di cui innanzi;

- in riferimento alla richiesta dell'autorità procedente di "di valutare lo stesso piano come ascrivibile a quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera c) del regolamento ...":

a) questo ufficio regionale è competente a svolgere la suddetta valutazione secondo le modalità stabilite all'art. 7.4. del medesimo regolamento, che prevede lo svolgimento di una verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione specificatamente attestate dalla stessa autorità procedente nell'ambito della procedura di registrazione telematica;

b) l'attestazione fornita dall'autorità procedente nell'ambito della predetta procedura si riferisce propriamente all'applicabilità delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7.2.a.) VII e non già a quelle di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), di cui, di contro, non viene attestata la sussistenza nell'ambito del presente procedimento;

c) la presente verifica fa comunque salva la facoltà dell'autorità procedente di attestare la sussistenza di altra condizione di esclusione dalle procedure di VAS con riferimento al piano di che trattasi, nell'ambito di una nuova procedura di registrazione da attivare ai sensi del citato articolo 7.4;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e precisazioni di cui ai punti precedenti:

- di confermare le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/13305 del 02.10.2015, che qui si intende integralmente richiamata, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Piano particolareggiato per la sistemazione di dettaglio di un comparto tipizzato come F1 "attrezzature urbane" nel vigente PRG del Comune di Brindisi";

- di fare comunque salva la facoltà dell'autorità procedente di attestare la sussistenza di altra condizione di esclusione dalle procedure di VAS con riferimento al piano di che trattasi, nell'ambito di una nuova procedura di registrazione da attivare ai sensi del citato articolo 7.4 del regolamento regionale in parola;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/13305 del 02/10/2015, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Piano particolareggiato per la sistemazione di dettaglio di un comparto tipizzato come F1 “attrezzature urbane” nel vigente PRG del Comune di Brindisi”;

- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre, previa formale istanza, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è definita all'art.4, comma 3, della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii;

- di fare comunque salva la facoltà dell'autorità procedente di avviare una nuova procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del regolamento regionale in parola, attestando, con riferimento al piano di che trattasi, la sussistenza di altra condizione di esclusione dalle procedure di VAS;

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Brindisi, a cura dell'Ufficio VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle

Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale
www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 fasciate:
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,
<http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Le sottoscritte attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze dell'istruttoria di cui sopra.

L'istruttore P.O.VAS

Arch. M. Bientinesi Dott.ssa S. Ruggiero

Il Dirigente ad interrim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli
